

Questione 4:

Se il combinato disposto dell'art. 12, n. 1, lett. e), e dell'art. 10, n. 1, della direttiva 69/335/CEE vada interpretato nel senso che l'importo riscosso come corrispettivo per un determinato servizio, come ad esempio l'iscrizione nel registro delle imprese della costituzione o dell'aumento di capitale di una società per azioni o a responsabilità limitata, vada calcolato sui costi effettivi del servizio determinato, cioè l'iscrizione nel registro, ovvero se il tributo per ogni operazione di iscrizione possa essere stabilito ad esempio in un diritto fisso maggiorato del quattro per mille dell'apporto nominale di capitale, con la conseguenza che l'entità del tributo è indipendente dalla durata dell'attività svolta dall'autorità competente per l'esecuzione dell'iscrizione e dalle altre spese necessarie a tal fine.

Questione 5:

Se il combinato disposto dell'art. 12, n. 1, lett. e), e dell'art. 10, n. 1, della direttiva 69/335/CEE vada interpretato nel senso che lo Stato membro, nella determinazione dell'importo dell'eventuale rimborso, debba partire dalla premessa che una tassa va commisurata alle spese del servizio nel momento dell'esecuzione della prestazione, ovvero sia legittimato ad effettuare una stima complessiva su di un periodo più esteso, ad esempio un esercizio di bilancio, ovvero sul periodo in cui, in forza del diritto nazionale, può essere chiesta la ripetizione dell'indebito.

Questione 6:

Qualora nell'ordinamento giuridico nazionale viga un principio generale secondo cui per la decisione su una domanda di rimborso di una tassa riscossa senza il necessario fondamento giuridico sia rilevante il fatto che la riscossione è avvenuta conformemente a norme che sono state in vigore per lungo tempo senza che né le autorità né altri si siano resi conto che tale riscossione era illegittima, se il diritto comunitario osti a che la domanda di rimborso di tasse riscosse in contrasto con la direttiva 69/335/CEE venga respinta con riferimento a dette norme.

Questione 7:

Se il diritto comunitario osti alla normativa nazionale in forza della quale le autorità di uno Stato membro in cause vertenti sul rimborso di tasse riscosse in contrasto con la direttiva 69/335/CEE chiedano e ottengano che il dies a quo della prescrizione prevista dall'ordinamento nazionale venga fissato in un momento in cui vi era trasposizione illegittima della direttiva 69/335/CEE.

Questione 8:

Se il combinato disposto dell'art. 10, n. 1, e dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335/CEE come interpretato nelle questioni precedenti, attribuisca ai singoli nei diversi Stati membri diritti che possono far valere dinanzi ai giudici nazionali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 7 giugno 1995, nella causa Ditta A. Moxsel AG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-223/95)
(95/C 229/22)

Con ordinanza 7 giugno 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 giugno 1995, nella causa Ditta A. Moxsel AG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il combinato disposto dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 ⁽¹⁾, nella versione del 27 novembre 1987, modificato l'8 dicembre 1988, e dell'art. 9, n. 2, del Trattato CE, vada interpretato nel senso che dette norme comprendono anche prodotti importati nel periodo 24. 5-22. 6. 1990 dall'ex Repubblica democratica tedesca nella Repubblica federale in virtù di un'autorizzazione eccezionale per la trasformazione di merci in transito ed esportati in un paese terzo il 10. 1. 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura Circondariale di Pescara — Sezione distaccata di San Valentino in A.C. — con ordinanza 15 dicembre 1994, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Anselmo Savini

(Causa C-224/95)
(95/C 229/23)

Con ordinanza 15 dicembre 1994 (pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee il 27 giugno 1995) emanata nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di Anselmo Savini, la Pretura Circondariale di Pescara — Sezione distaccata di San Valentino in A.C. ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la normativa CEE preveda l'esclusione dalla definizione di rifiuto e dalla relativa disciplina di tutela della salute dell'ambiente, delle sostanze e degli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.
- 2) Se il concetto di rifiuto come derivante dalle direttive CEE n. 156/91 ⁽¹⁾, n. 689/91 ⁽²⁾ e dal regolamento n. 259/93 ⁽³⁾ ricomprenda ogni sostanza di cui il destinatario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, indipendentemente dal fatto che la sostanza da riutilizzare possa essere oggetto di un negozio giuridico,